



Il segretario aziendale CISL FP  
Gaetano Depalo

Prot. 150/08/VA/RA

Roma 31 marzo 2008

Ai Segretari Generali Regionali  
Ai Segretari Generali Territoriali  
Ai Segretari Regionali e Territoriali  
responsabili degli enti locali

LORO SEDI

**Oggetto:** indennità di turno e maggiorazione per lavoro  
festivo infrasettimanale. Sentenza Tribunale Nola – n.560/2007.

Riteniamo utile evidenziare, a fronte dei comportamenti assunti dalle amministrazioni e degli orientamenti assolutamente inaccettabili espressi dall'ARAN e dalla Funzione Pubblica, il contenuto della sentenza n. 560/2007 del Tribunale di Nola – in funzione di giudice del lavoro - che contribuisce positivamente sulla questione circa la cumulabilità per gli operatori della polizia locale, dell'indennità di turno e della maggiorazione prevista per il lavoro straordinario prestato in giorno festivo infrasettimanale.

La sentenza ha ritenuto fondato il credito vantato dal lavoratore, il quale avendo prestato servizio oltre l'ordinario orario di lavoro in giorno festivo infrasettimanale, aveva chiesto il pagamento sia dell'indennità di turno che del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione festiva.

In particolare il Tribunale ha evidenziato la diversità funzionale dei due istituti contrattuali e quindi la loro cumulabilità, confermando la nostra lettura ed interpretazione delle norme contrattuali, in particolare degli artt. 22 e 24 del CCNL 14/09/00.

Il giudice, partendo dall'esame dell'articolo 24 del C.C.N.L. come già ritenuto anche da altro giudice (Tribunale Lecce n.1355/04 del 25/3/2004), ha ritenuto che "la corresponsione dell'indennità di turno non rileva affatto per escludere, come preteso dall'Amministrazione, il compenso dello straordinario festivo, atteso che si tratta di emolumenti funzionali a diverse esigenze: l'indennità compensa il lavoratore dal disagio del lavoro turnario, il compenso

per lavoro straordinario festivo compensa la particolare penosità del lavoro svolto non solo in un giorno festivo, ma oltre il limite orario ordinario.". Ne consegue che "non vi è quindi ragione di escludere il cumulo dei compensi in questione ove vi siano le condizioni congiuntamente per la corresponsione di entrambi."

Aggiunge in particolare il Tribunale di Nola, che "affermare che al personale turnista della polizia municipale spetterebbe solo l'indennità di turno perché la P.M. svolgerebbe attività che per esigenze di servizio devono essere articolate su tutti i giorni della settimana, comporterebbe anzitutto una evidente disparità di trattamento con altri dipendenti. Inoltre, secondo tale interpretazione anche il personale della P.M. non soggetto a turni dovrebbe lavorare in giorno festivo infrasettimanale senza percepire alcunché."

Pertanto, conclude la sentenza, nel caso in esame l'istituto economico di favore che il C.C.N.L. prevede per il lavoro prestato in giorno festivo infrasettimanale non deve essere qualificato alla stregua di una specifica indennità "ma sembra riferirsi unicamente ad una diversa quantificazione della retribuzione base, così che non si avrebbe affatto un cumulo di indennità" ma, ne consegue, l'applicazione contestuale di istituti contrattuali concettualmente differenti.

Si comprende l'importanza di tale orientamento giurisprudenziale che può rappresentare un valido sostegno contro diffusi comportamenti arbitrari da parte degli enti.

In allegato si trasmette il testo della sentenza.

E' gradita l'occasione per inviare cordiali saluti.

Per la Segretaria Nazionale  
Velio Alia

Allegato: sentenza.